

 OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Giugno 2026

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di giugno 2026.

La custodia del bene pignorato tra esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario e liquidazione giudiziale



Trib. Larino, 4 marzo 2026

Il Tribunale di Larino si pronuncia sulla questione della custodia del bene pignorato, nell'ipotesi di procedura esecutiva promossa da un creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 TUB, quando viene aperta la liquidazione giudiziale del proprietario del bene.

Nel provvedimento si rileva come la questione centrale consista nello stabilire se le decisioni relative alla custodia del bene pignorato spettino al giudice dell'esecuzione oppure se, al contrario, la figura del custode debba essere individuata nel curatore. A tal fine, il Tribunale richiama due precedenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento (Cass. n. 6254 del 20 novembre 1982) la custodia rientra tra le specifiche competenze del curatore, oggi riconducibili all'art. 128 CCII. In base a tale interpretazione, il fallimento del mutuatario-debitore non comporta la sottrazione dei beni pignorati alla disponibilità del curatore, né determina l'assunzione, da parte di quest'ultimo,

della qualifica di ausiliario del giudice dell'esecuzione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 41 TUB, nella parte in cui prevede che il curatore debba versare alla banca le rendite degli immobili ipotecati; previsione che presuppone che il curatore si attivi preliminarmente per la riscossione delle stesse.

Secondo un altro ordinamento (Cass. n. 5352 del 2 giugno 1994), l'esecuzione individuale rimane disciplinata dalle regole sue proprie e di conseguenza permane in capo al giudice il potere di dirigere l'espropriazione. In tal caso troverebbe applicazione l'art. 559 c.p.c.

Il Tribunale di Larino individua una soluzione che si colloca nel mezzo tra i due precedenti orientamenti, sulla base delle seguenti motivazioni: l'art. 41 TUB riconosce una funzione di custodia anche al curatore e per questo non si stabilisce che non si potrà avere un custode diverso dal curatore; in secondo luogo, la prosecuzione della procedura da parte del creditore fondiario mira a consentire all'istituto di credito di conseguire il ricavato della vendita senza attendere il riparto concorsuale; tale finalità può tuttavia essere realizzata anche mediante il subentro del curatore nelle funzioni di custodia, secondo la regola generale di cui all'art. 128 CCII; da ultimo, ai sensi dell'art. 559, comma 1, c.p.c., la nomina di un custode diverso dal debitore è esclusa quando non sia utile alla conservazione, all'amministrazione del bene o alla vendita.

Pertanto, ove intervenga la liquidazione giudiziale, la nomina o la permanenza di un

custode diverso dal curatore risulterebbe inutile e comporterebbe un ingiustificato aggravio di spese per la procedura.

Il Tribunale rileva che, pur potendosi escludere la necessità di nominare un custode diverso dal curatore, resta da chiarire in che modo il giudice dell'esecuzione possa esercitare i propri poteri di direzione sulla procedura esecutiva destinata a proseguire anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Sul punto vengono prospettate due possibili soluzioni. La prima consisterebbe nel riconoscere al giudice dell'esecuzione il potere di nominare custode lo stesso curatore, così da ricondurlo nell'ambito dei propri ausiliari; tale opzione, tuttavia, si scontra con il disposto dell'art. 560 c.p.c., che consente la nomina soltanto di soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., salvo che anche il curatore vi risulti iscritto.

La seconda soluzione, ritenuta preferibile, individua invece nel curatore il soggetto che subentra al debitore nell'adempimento degli obblighi di custodia.

La ricostruzione accolta dal Tribunale trova fondamento nel combinato disposto di diverse norme. In primo luogo, l'art. 559 c.p.c. prevede che, con il pignoramento, il debitore sia costituito custode dei beni pignorati, dei relativi accessori, pertinenze e frutti, senza diritto a compenso.

Ne deriva che il debitore perde il possesso privatistico del bene e assume una funzione custodiale, da esercitare nei limiti e per le finalità proprie della procedura esecutiva.

A ciò si aggiungono gli effetti derivanti dall'apertura giudiziale della liquidazione giudiziale. Tra questi: la sentenza che dichiara aperta la liquidazione priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei

propri beni (art. 142 CCII); il curatore ha la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura (art. 143 CCII); quindi, c.d. effetto di spossessamento, il subentro del curatore nell'amministrazione del patrimonio del debitore (art. 128 CCII).

Da ciò consegue che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, il curatore subentra anche negli obblighi di custodia gravanti sul debitore ex art. 559 c.p.c., senza necessità di una sua autonoma nomina quale custode giudiziario da parte del giudice dell'esecuzione.

Tale ricostruzione permette di stabilire che non vi è alcuna interferenza tra le iniziative del giudice dell'esecuzione e l'attività di direzione del giudice delegato.

In definitiva, il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della nomina di custode che era già stato precedentemente individuato, oppure dispensarsi dalla nomina (ove non abbia provveduto), poiché nell'esercizio dei compiti di custodia subentra il curatore.

In tale veste, egli resta soggetto alle direttive del giudice dell'esecuzione. Sulla base di detti presupposti, il Tribunale ha disposto la revoca del custode precedentemente nominato.

* * *

La vendita d'azienda prenegoziata nel diritto europeo dell'insolvenza: prime note sulla Direttiva (UE) 2026/799



Con la Direttiva (UE) 2026/799 del 30 marzo 2026, il Legislatore europeo è intervenuto nuovamente in materia di crisi di impresa e insolvenza, con il fine di identificare *standard* minimi comuni e di armonizzare la disciplina concorsuale tra stati membri e di consentire il corretto funzionamento del mercato interno e l'integrazione dei mercati di capitali.

Ad esempio, in materia di azioni revocatorie, la Direttiva si pone l'obiettivo di risolvere la disomogeneità del cd. "periodo sospetto" (che in Italia si estende, a seconda dell'atto in considerazione, sino all'anno antecedente al deposito del ricorso cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore), fissando periodi "minimi" armonizzati:

- tre mesi per gli atti preferenziali;
- dodici mesi per gli atti a corrispettivo manifestamente inadeguato o a titolo gratuito;
- ventiquattro mesi per gli atti intenzionalmente pregiudizievoli.

Per ciò che concerne il tracciamento dei beni all'interno dell'Unione, l'obiettivo è quello di massimizzare il valore dell'attivo della procedura, consentendo ai Curatori nominati negli Stati membri di accedere ai registri (*i.e.* le banche dati) anche in contesti transfrontalieri, limitando

tuttavia l'attribuzione di poteri nuovi al Curatore alla sola identificazione e localizzazione del bene.

A *latere* di tali aspetti – ad avviso di chi scrive, fondamentali per consentire una reale armonizzazione della materia della crisi di impresa – il Titolo IV introduce una disciplina innovativa in materia di vendita di aziende o di rami di azienda.

È la procedura di *pre-pack*, nella quale il debitore, trovandosi in una situazione di probabile insolvenza, pone in essere adeguate iniziative funzionali ad addivenire alla vendita della propria azienda o di suoi rami in continuità aziendale, con il fine di evitare la dispersione di valore conseguente alla cessazione delle attività e alla liquidazione atomistica del patrimonio.

La procedura si articola in due fasi distinte e sequenziali.

La prima fase è detta "preparatoria", ha carattere riservato e ha inizio nel momento in cui il debitore, che mantiene la gestione dell'impresa, attiva di propria iniziativa la nomina competente la nomina di un commissario indipendente, il "*monitor*".

Quale presupposto soggettivo, la Direttiva identifica la necessità che il debitore sia una persona giuridica, pur lasciando agli stati membri la facoltà di estendere l'istituto agli imprenditori individuali.

Quanto al presupposto oggettivo, l'art. 21, par. 1 della Direttiva prevede che: "*Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack sia disponibile almeno nei casi in cui è probabile che i debitori diventino insolventi conformemente al diritto nazionale.*": pur non perfettamente sovrapponibile, parrebbe trattarsi dello stato di crisi come definito all'art. 2, comma 1, lett. a) CCII, ossia "*lo stato di crisi che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza*

dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".

La Direttiva lascia altresì la facoltà agli Stati membri di vietare l'avvio della fase di preparazione *"qualora il debitore sia incapace di pagare i propri debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale"* – definizione, questa, più simile allo stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. b) CCII.

Durante la fase di preparazione non vi è spossessamento del debitore (cfr. art. 142 CCII), né apertura formale della procedura concorsuale.

Si tratta, invece, di un periodo di tempo durante il quale il debitore *"prenegozia"* la vendita della propria azienda in continuità, eventualmente beneficiando delle misure protettive del patrimonio ove necessarie e se ne ricorrano i presupposti.

In questo contesto, il *monitor* deve supervisionare e validare il processo competitivo di ricerca dell'acquirente, raccomandando il miglior offerente: ciò in coerenza con la *ratio* ispiratrice della Direttiva, di massimizzazione del valore dell'attivo in favore dei creditori concorsuali.

Inoltre, al *monitor* spetta l'attestazione che la prenegoziante della vendita non pregiudica il miglior soddisfacimento dei creditori, con conseguente superamento del *best interest test* rispetto allo scenario liquidatorio atomistico.

La fase di liquidazione si apre con la decisione dell'autorità competente di apertura formale della procedura di insolvenza: è solo in questa fase, dunque, che la vendita precedentemente prenegoziata nella fase preparatoria viene sottoposta ad autorizzazione o approvazione ed eseguita nell'ambito di una procedura concorsuale (e in ogni caso mediante una

procedura di insolvenza diversa dagli strumenti di ristrutturazione preventiva).

La funzione della fase di liquidazione è triplice: **(i)** approvare la vendita dell'azienda del debitore o di parte di essa; **(ii)** eseguire tale vendita; **(iii)** ripartire il ricavato tra i creditori secondo le regole concorsuali applicabili.

In altri termini, mentre la fase preparatoria ha natura essenzialmente prenegoziale e funzionale all'individuazione del miglior offerente, la fase di liquidazione assume carattere propriamente concorsuale, autorizzativo ed esecutivo.

All'apertura della fase di liquidazione, la vendita può essere autorizzata dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente quando l'acquirente sia quello proposto dal *monitor*, a condizione che quest'ultimo abbia confermato la regolarità del processo competitivo svolto nella fase preparatoria e che l'autorità competente ne abbia verificato il rispetto dei requisiti di competitività, trasparenza, equità e conformità al mercato.

In alternativa, la vendita può conseguire all'esito di un'asta pubblica, ove prevista dal diritto nazionale, oppure essere approvata dai creditori, secondo le modalità stabilite dalla normativa interna.

L'eventuale asta pubblica ha, nella disciplina europea, una durata massima di tre mesi e, in tale ipotesi, l'offerta selezionata dal commissario nella fase preparatoria viene utilizzata quale offerta iniziale, secondo un meccanismo assimilabile allo *"stalking horse bid"*, ferma la necessità che le eventuali tutele riconosciute all'offerente iniziale siano commisurate e proporzionate, così da non comprimere indebitamente la contendibilità dell'azienda.

Un profilo particolarmente rilevante della fase di liquidazione concerne il trasferimento dei

contratti pendenti necessari alla prosecuzione dell'attività.

La Direttiva prevede, infatti, che siano trasferiti all'acquirente i contratti ineseguiti indispensabili per la continuità dell'impresa e la cui sospensione determinerebbe la paralisi dell'attività, senza necessità del consenso della controparte contrattuale.

Sono tuttavia previste alcune cautele, tra cui la possibilità per gli Stati membri di richiedere il consenso della controparte in ragione della tipologia del contratto, della natura delle parti o degli interessi dell'impresa, nonché di escludere l'automatico trasferimento quando l'acquirente sia un concorrente della controparte.

Quanto agli effetti della vendita, la Direttiva muove dalla regola per cui l'acquirente deve poter acquisire l'azienda o il suo ramo senza debiti e passività, salvo che acconsenta espressamente ad assumerli. Restano tuttavia salvi gli obblighi derivanti dai contratti trasferiti e dai rapporti di lavoro interessati dalla cessione.

La funzione della regola è evidente: preservare l'appetibilità dell'operazione per il mercato e convogliare la tutela dei creditori sul ricavato della vendita, anziché sulla prosecuzione della responsabilità in capo all'acquirente.

Ne deriva che la fase di liquidazione rappresenta il momento in cui l'operazione, già strutturata nella fase preparatoria, viene attratta nel perimetro della procedura concorsuale: l'autorità competente o i creditori, secondo il modello adottato dal legislatore nazionale, verificano la correttezza del percorso, autorizzano o approvano il trasferimento, ne curano l'esecuzione e destinano il ricavato al soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine legittimo delle cause di prelazione.

Il procedimento di *pre-pack*, quindi, non può essere assimilato in tutto ad una procedura concorsuale né ad un percorso stragiudiziale: da un lato, l'apertura formale della procedura concorsuale di insolvenza presuppone la pronuncia di una sentenza che accerti la sussistenza dello stato di incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni; dall'altro, il ruolo del *monitor* non è paragonabile a quello del Curatore o del Commissario Giudiziale ma neanche a quello dell'Esperto visto che, come detto, la Direttiva gli chiede un'attestazione di convenienza esplicita.

Si tratta di un percorso "ibrido", che non mira primariamente al risanamento del debitore, ma alla liquidazione accelerata dell'azienda o di suoi rami in continuità, al fine di preservarne il valore e destinarne il ricavato al soddisfacimento dei creditori.

Ciò porta a chiedersi come potrà avvenire il recepimento della Direttiva nell'ordinamento italiano, che dovrà avvenire entro il 22 gennaio 2029.

La Direttiva riconosce, infatti, agli Stati membri una duplice facoltà: il procedimento di *pre-pack* può essere recepito o come procedura distinta o come modulo di una procedura di insolvenza già esistente, con il già menzionato vincolo che la fase di liquidazione si svolga nell'ambito di procedure diverse da quelle di ristrutturazione preventiva.

Per l'ordinamento italiano, il quadro di partenza presenta elementi di parziale convergenza con il modello europeo: le vendite competitive in sede di liquidazione giudiziale (artt. 213-216 CCII), la cessione dell'azienda in esercizio ex art. 216 CCII e la possibilità di proporre il concordato preventivo con offerta vincolante di terzi (art. 91 CCII) rappresentano istituti che ne condividono

talune finalità, rispetto a quanto sopra rappresentato.

Ancora, la fase di preparazione presenta dei profili di collegamento con la composizione negoziata, trattandosi di un percorso negoziale nel quale il debitore mantiene la gestione dell'azienda ed è affiancato da un professionista indipendente che supervisiona sulle negoziazioni: in sede di recepimento si potrebbe valutare se valorizzare tali elementi di collegamento, con riferimento alla sola fase di preparazione, ferma la necessità di adattarne la funzione al diverso obiettivo del *pre-pack*, che non è il risanamento del debitore, bensì la predisposizione di una vendita in continuità da eseguire nella successiva fase concorsuale liquidatoria.

Quest'ultima, invece, potrebbe essere integrata come modulo di una liquidazione giudiziale "accelerata", nella quale il Curatore si troverebbe a dare seguito ad attività semplificate di ricognizione e inventariazione dei beni e redazione del programma di liquidazione, mentre rimarrebbero centrali la fase di accertamento del passivo e di ripartizione dell'attivo, nonché quella della verifica della sussistenza di profili di responsabilità degli amministratori.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, la Direttiva introduce l'obbligo per l'organo amministrativo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza entro tre mesi dal momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza (o si può ragionevolmente presumere che fosse venuto a conoscenza) della sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società.

In alternativa, è prevista la facoltà per lo Stato Membro di stabilire che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo appena menzionato, sia sufficiente che l'organo amministrativo iscriva, entro il medesimo termine, in un registro pubblico la

notizia dello stato di insolvenza della società, così da permettere ai creditori della stessa di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza.

In mancanza, si configurerebbe responsabilità civile degli amministratori per il danno subito dai creditori a causa del ritardo o dell'omesso adempimento dell'obbligo in parola (i.e. il deterioramento del valore di realizzo dell'azienda o dei suoi rami rispetto allo scenario di tempestiva apertura della procedura).

La *ratio* dell'introduzione di tale obbligo è quella di anticipare l'emersione dell'insolvenza e di impedire condotte dilatorie da parte degli amministratori, con aggravio del pregiudizio dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la Direttiva (UE) 2026/799 introduca un percorso destinato a incidere significativamente sulle modalità di realizzo dell'azienda in crisi, valorizzando la tempestiva emersione dell'insolvenza, la continuità aziendale in funzione liquidatoria e la massimizzazione del valore di realizzo nell'interesse dei creditori.

Resta, tuttavia, da comprendere l'effettivo perimetro dei poteri e delle prerogative del *monitor*, allo stato solo genericamente delineati dalla Direttiva, nonché se il legislatore italiano sceglierà di recepire l'istituto come procedura autonoma o, più verosimilmente, come modulo innestato negli istituti già previsti dal CCII, eventualmente adattandoli ad un procedimento che, pur muovendosi tra negoziazione privata e controllo giudiziale, appare chiaramente orientato alla liquidazione efficiente dell'azienda.

* * *

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali: il nuovo termine decadenziale biennale



L'art. 9 del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha novellato l'art. 2394-bis c.c., introducendo un termine decadenziale espresso per l'esercizio delle azioni di responsabilità nell'ambito delle procedure concorsuali.

La disposizione, nella sua nuova formulazione, stabilisce che le azioni di responsabilità spettanti agli organi della procedura - in caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria - debbano essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine biennale decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

La qualificazione del termine come decadenziale, e non meramente prescrizione, comporta conseguenze operative di primaria importanza.

Come chiarito dalla Circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026, la semplice costituzione in mora o la diffida stragiudiziale non sono, di regola, idonee a impedire la decadenza: è necessario il concreto esercizio dell'azione, ossia la proposizione della domanda giudiziale entro il biennio.

La medesima Circolare precisa che il riconoscimento del diritto da parte del soggetto nei cui confronti l'azione dovrebbe essere

proposta può costituire fatto impeditivo della decadenza ai sensi dell'art. 2966 c.c. e che, secondo un orientamento richiamato nel documento, la comunicazione di una domanda di mediazione entro il termine potrebbe interrompere la decadenza per una sola volta, con ripresa della decorrenza dalla data di deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo.

Tali strumenti devono tuttavia essere impiegati con estrema prudenza, in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla nuova disciplina.

Sotto il profilo soggettivo, il termine biennale opera anzitutto con riferimento alle azioni nei confronti degli amministratori. La Circolare torinese ne estende l'applicazione ai direttori generali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2396 c.c., nonché ai sindaci, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 2407 c.c. agli artt. 2393 e seguenti, tra i quali è ora ricompreso l'art. 2394-bis c.c.

La riforma investe pertanto l'intero perimetro delle responsabilità degli organi gestori e di controllo che il curatore è chiamato a far valere nell'interesse della massa.

Particolarmente problematica si presenta la questione dell'applicabilità della nuova disciplina alle società a responsabilità limitata, atteso che l'art. 2394-bis c.c. è sistematicamente collocato nella disciplina delle società per azioni e che il Codice della crisi e dell'insolvenza continua a distinguere, nell'art. 255 CCII, le diverse azioni esercitabili dal curatore, senza un espresso coordinamento con la novella.

Nondimeno, la Circolare ritiene prudenzialmente preferibile estendere il termine decadenziale anche alle S.r.l. e alle forme societarie equiparate, in considerazione della sostanziale identità

funzionale delle azioni di responsabilità, della comune matrice dell'azione dei creditori sociali e della concentrazione della legittimazione attiva in capo al curatore all'apertura della procedura.

Restano invece più incerte le ulteriori azioni contemplate dall'art. 255 CCII - segnatamente l'azione nei confronti dei soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente autorizzato atti dannosi, l'azione da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e le iniziative verso soggetti terzi concorrenti nell'aggravamento del dissesto - le quali potrebbero non essere direttamente assoggettate al nuovo termine, restando soggette all'ordinario regime prescrizionale; esito, tuttavia, non del tutto coerente con la ratio acceleratoria della riforma, specie nelle ipotesi di responsabilità solidale.

Con riferimento al rapporto tra decadenza e costituzione di parte civile nel processo penale, la Circolare osserva che, allorché la pretesa risarcitoria esercitata dal curatore in sede penale corrisponda, nella sostanza, al medesimo pregiudizio patrimoniale subito dalla massa, il mutamento della sede processuale non può costituire strumento di elusione del termine decadenziale.

Ne consegue che una costituzione di parte civile intervenuta oltre il biennio potrebbe essere esposta a eccezioni di tardività, rendendo opportuna la tempestiva proposizione dell'azione civile di merito, anche al fine di preservare la facoltà di un successivo trasferimento dell'azione ai sensi dell'art. 75 c.p.p. La questione di maggiore complessità applicativa attiene al regime transitorio.

Il D.Lgs. n. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, non reca una disciplina espressa per le procedure già pendenti.

La Circolare torinese esamina tre possibili soluzioni ermeneutiche: applicazione del termine alle procedure già aperte con decorrenza dalla sentenza di apertura; applicazione alle procedure pendenti con decorrenza dall'entrata in vigore della novella; applicazione esclusiva alle procedure aperte successivamente al 29 aprile 2026.

La prima soluzione è da ritenersi difficilmente sostenibile, in quanto determinerebbe un effetto sostanzialmente retroattivo, suscettibile di pregiudicare azioni che, prima della riforma, erano soggette al solo regime prescrizionale.

La soluzione più coerente con il principio di irretroattività è quella che limita l'applicazione del nuovo termine alle procedure aperte dopo l'entrata in vigore della legge.

Tuttavia, in via prudenziale, la Circolare invita i curatori delle procedure già pendenti ad accelerare l'attività istruttoria, così da essere nelle condizioni di agire entro due anni dall'entrata in vigore della novella, ossia entro il 29 aprile 2028.

Tale approccio impone all'organo della procedura di anticipare l'acquisizione e l'esame della documentazione contabile e societaria, di verificare la relazione ex art. 130 CCII, di individuare le condotte potenzialmente dannose - ivi inclusi gli atti di straordinaria amministrazione, le operazioni infragruppo, i rapporti bancari, i pagamenti preferenziali e gli eventuali aggravamenti del dissesto - e di procedere a una prima quantificazione del danno.

A tale valutazione di merito dovrà accompagnarsi un'analisi della concreta utilità economica dell'azione per la massa, mediante verifica della consistenza patrimoniale dei possibili convenuti, dell'esistenza di coperture assicurative - in particolare polizze D&O - e della sostenibilità dei

costi dell'iniziativa rispetto alle concrete prospettive di recupero.

* * *

I limiti del sindacato giudiziale sull'accordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII



Tribunale di Milano, 21 maggio 2026 – Est. Laura De Simone

Con il decreto in commento, il Tribunale di Milano affronta il tema dell'autorizzazione all'esecuzione della transazione fiscale conclusa nell'ambito di una composizione negoziata della crisi ex art 23, comma 2-bis, CCII, avente ad oggetto il debito certificato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In particolare, il Tribunale delimita il perimetro del sindacato demandato all'autorità giudiziaria nell'ambito di un ricorso ex art. 23, comma 2-bis CCII e chiarisce come quest'ultimo sia limitato alla *"verifica della regolarità della documentazione allegata e dell'accordo"*.

In tal senso, il vaglio giudiziale mira ad accertare, in primo luogo, che l'accordo sia stato concluso all'interno di un percorso di composizione negoziata della crisi *"correttamente instaurato e sviluppato"* e quindi che quest'ultimo sia stato avviato *"nel pieno rispetto dei presupposti di legge e delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 12 e ss CCII"*.

In secondo luogo, il Tribunale è tenuto ad accertare che il creditore pubblico sia stato posto nella condizione di assumere le proprie determinazioni potendosi avvalere di una *"base informativa reale, intelleggibile e metodologicamente adeguata"*.

Con riferimento alla verifica della regolarità della documentazione allegata, il Tribunale di Milano chiarisce che il vaglio giudiziale in sede di autorizzazione non può limitarsi alla sola verifica della presenza, completezza e coerenza di questa ultima ma, diversamente, deve estendersi alla verifica dell'effettivo contenuto dell'attestazione prodotta, la quale non può risolversi in una *"enunciazione meramente assertiva"* ma deve essere logicamente argomentata, coerente con il piano e con il percorso di CNC, oltre che *"idonea a rendere verificabile il processo valutativo seguito dal professionista"*.

Da ultimo, conclude il Tribunale, rimane estranea al perimetro del sindacato dell'autorità giudiziaria ogni valutazione di merito e, in particolare, qualsivoglia valutazione inerente alla convenienza della proposta. Tali profili, infatti, sono rimessi esclusivamente alle determinazioni dell'amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la documentazione allegata fosse completa e che l'attestazione fosse *"adeguatamente motivata, logica e coerente"*, oltre che *"allineata al piano nonché al percorso e all'esito della composizione negoziata"*.

In secondo luogo, ha rilevato che la CNC fosse stata avviata *"in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, ma con concrete prospettive di risanamento"*, che le trattative si fossero svolte nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e, infine, che tutti i creditori avessero assunto le proprie

determinazioni potendo contare su un adeguato assetto informativo.

Per questi motivi, vista la *“funzione eminentemente di garanzia”* del sindacato

dell'autorità giudiziaria in sede di ricorso *ex art. 23, comma 2-bis, CCII*, sussistendo tutti i presupposti, il Tribunale di Milano ha autorizzato l'esecuzione dell'accordo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza



OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it